

CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N 22				æ		
Oggetto:						
FONDO DI GARANZIA PER I DEBITI COMMERCIALI – FGDC – DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 862 LEGGE 145/2018. PRESA D'ATTO DELLA ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2022						
**			91			
L'anno duemilaventuno, il riunita la Giunta Municipale		del mese <i>AlRIL</i> gnori:	€ , all	e ore <u>10:00</u> , si è		
			Presente	Assente		
1) STEFIO 2) LA ROSA	Giuseppe Salvatore	Sindaco Vice Sindaco	×	×		
3) TORCITTO	Concetta	Assessore	X			
4) NARDO	Sebastiano	Assessore	X			
5) LONDRA	Alfredo	Assessore	X			
6) GENOVESE	Salvatore	Assessore	L X			
Partecipa il Segretario Generale Il Presidente, constatato la pres sull'argomento in oggetto indica Ai sensi degli artt. 49, comma 1 seguente parere di regolarità teo proposta di deliberazione:	enza del numero legale, to. e 147 bis, comma 1, del	dichiara aperta la seduta D. Lgs. 267/2000 e art. 12	2 della L.R. n.30	0/2000, si esprime il		
Favorevole	itrario					
11 78/02/272	La Responsabile dell'Area II Dessa Milena Sorbello					
Ai sensi degli artt. 49, comma 1 seguente parere di regolarità cor proposta di deliberazione:						
Favorevole	itrario					
☐ Non necessita di parere o situazione economico-finan			a riflessi dirett	ti o indiretti sulla		
Li, 29/03/ W22	-		sponsabile del S Desa Milena	ervizio Finanziario Sorbello , ue		

OGGETTO: FONDO DI GARANZIA PER I DEBITI COMMERCIALI - FGDC - DI CUI ALL'ART 1 COMMA 862 LEGGE 145/2018. PRESA D'ATTO DELLA ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2022.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 09/03/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2021, parte contabile, e disposta l'assegnazione delle risorse ai Responsabili di P.O.;

PREMESSO altresì che:

- con la direttiva 2000/35/UE, successivamente sostituita dalla direttiva 2011/7/UE, l'Unione Europea ha inteso adottare una disciplina volta a contrastare il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali;
- tale direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che i pagamenti relativi a transazioni commerciali siano effettuati entro il termine di 30 gg, salvo casi particolari che consentono di elevare tale termine a 60gg;
- le pubbliche amministrazioni italiane hanno registrato e registrano tutt'ora ritardi nei pagamenti relativi alle transazioni commerciali, ritardi che hanno comportato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, che si è conclusa con la condanna del nostro Paese avvenuta con la sentenza della Corte di giustizia europea in data 28 gennaio 2020;
- per contrastare il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, il legislatore ha introdotto numerose misure volte, da un lato, a garantire un efficace monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e, dall'altro, ad assicurare liquidità agli enti mediante specifiche anticipazioni nonché a sensibilizzare gli enti stessi al rispetto dei tempi di pagamento;

RICHIAMATA in particolare la legge 145/2018, come aggiornata dall'art. 9 comma 2 del D.L. 152/2021, convertito in Legge 29/12/2021 n. 233, la quale, ai commi da 859-872, ha introdotto l'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali:

a) in misura pari al 5% nel caso in cui l'ente non riduca lo stock del debito scaduto alla fine dell'esercizio precedente di almeno il 10% rispetto allo stock del debito scaduto alla fine del penultimo esercizio precedente. L'accantonamento non è dovuto nel caso in cui lo stock del debito scaduto non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno;

b)in misura variabile dall'1% al 5% nel caso in cui l'ente presenti un indicatore medio di ritardo dei pagamenti positivo ed in particolare:

□ 1% in caso di ritardo da 1 a 10 gg				
□ 2% in caso di ritardo da 11 a 30 gg				
□ 3% in caso di ritardo da 31 a 60 gg				
□ 5% in caso di ritardo superiore a 60 gg				
🗆 in misura pari al 5% nel caso in cui l'ente non adempia agli obblighi	di 1	trasparenza	e	d
comunicazione in materia di pagamenti;				

ATTESO che da Gennaio 2022 è attiva la nuova piattaforma informatica della Ragioneria Generale dello Stato dedicata alla verifica dei debiti commerciali, da cui sono stati estratti gli stock del debito del Comune di Carlentini al 31/12/2020 e al 31/12/2021, aggiornati alla data del 21/02/2022;

APPURATO che, relativamente all'esercizio 2021, l'Ente presenta i seguenti indicatori desunti attraverso i dati pubblicati dalla citata Piattaforma della Ragioneria Generale dello Stato Area Rgs:

Stock del debito al 31/12/2020 € 4.014.108.74

Obiettivo di riduzione del debito (-10%) € 401.410,77

Fatture ricevute nel 2021 € 4.676.159,10

Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2021 € 233.807,96

Stock del debito al 31/12/2021 € 2.563.751,74

Tempo medio ponderato di ritardo 2021: gg. 121

Stanziamenti totali Macr. 103 € 6.142.789,96

Ammontare fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali €. 307.139,50

DATO ATTO che l'Ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;

TENUTO CONTO che, sulla base dello stock del debito scaduto e dell'indicatore del tempo medio di ritardo nel 2021, questo ente è obbligato ad accantonare il fondo di garanzia dei debiti commerciali pari ad € 307.139,50

DARE ATTO che il fondo costituito sarà oggetto di ricalcolo successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024.

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti con verbale n. 28 del 01/04/2022 riferito alla verifica di cui all'art. 1 co. 871 della Legge 145/2018, come aggiornato dall'art. 9 c. 2 della Legge 152/2021, convertita in Legge 29/12/2021 n. 233;

VISTI:

il d.lgs. n. 267/2000;

il d.lgs. n. 118/2011;

il d.lgs. n. 165/2001;

la L.R. n, 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

l'OREL della Regione Siciliana

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE

1)DI PRENDERE ATTO che, in relazione agli obblighi previsti dall'art. 1, commi 859-872 della legge 145/2018 e s.m.i., l'Ente presenta i seguenti indicatori:

Stock del debito al 31/12/2020 € 4.014.108,74

Obiettivo di riduzione del debito (-10%) € 401.410,77

Fatture ricevute nel 2021 € 4.676.159,10

Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2021 € 233.807,96

Stock del debito al 31/12/2021 € 2.563.751,74

Tempo medio ponderato di ritardo 2021: gg. 121

Stanziamenti totali Macr. 103 € 6.142.789,96

Ammontare fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali €. 307.139,50

- 2) DI PRENDERE ATTO altresì che l'Ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;
- **3) DI ACCERTARE** che, sulla base degli indicatori riportati al punto 1), questo Ente per l'esercizio 2022 è obbligato ad accantonare il fondo di garanzia dei debiti commerciali pari ad € 307.139,50;

- **4) DARE ATTO** che il fondo costituito sarà oggetto di ricalcolo successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024.
- **5) DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA D. ssa Milena Sorbello

LA GIUNTA

Vista la proposta che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto dell'espressione dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,

Ritenuta che la proposta suddetta sia meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si ritengono recepite nel presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa e precisamente:

1)DI PRENDERE ATTO che, in relazione agli obblighi previsti dall'art. 1, commi 859-872 della legge 145/2018 e s.m.i., l'Ente presenta i seguenti indicatori:

Stock del debito al 31/12/2020 € 4.014.108,74

Obiettivo di riduzione del debito (-10%) € 401.410,77

Fatture ricevute nel 2021 € 4.676.159,10

Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2021 € 233.807,96

Stock del debito al 31/12/2021 € 2.563.751,74

Tempo medio ponderato di ritardo 2021: gg. 121

Stanziamenti totali Macr. 103 € 6.142.789,96

Ammontare fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali €. 307.139,50

- 2) DI PRENDERE ATTO altresì che l'Ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;
- **3) DI ACCERTARE** che, sulla base degli indicatori riportati al punto 1), questo Ente per l'esercizio 2022 è obbligato ad accantonare il fondo di garanzia dei debiti commerciali pari ad € 307.139,50;
- 4) DARE ATTO che il fondo costituito sarà oggetto di ricalcolo successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024.

L'Assessore anziano Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal	Il Segretario Generale
al	Il Messo comunale
Il Segretario del Comune	
CERTIFICA	A
Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line de decorrere dal giorno	el Comune per quindici giorni consecutivi a
Li,	Il Segretario Generale
La presente delibera è divenuta esecutiva in dataLi,	IL Segretario Generale
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva Li, 11/04/1627 Visto: Il Sindaco Il La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'uffici	Segretario Generale Dott Daniele Giamporcaro

COMUNE DI CARLENTINI



Organo di Revisione Economico-Finanziario

VERBALE N. 28 DEL' 01/04/2022

Oggetto: "Fondo di garanzia per i debiti commerciali -Fgdc- di cui all'art. 1 comma 862 legge 145/2018. Presa d'atto dell'accantonamento per l'esercizio 2022"

In data 01/04/2022 alle ore 10.00 si è riunito presso i locali comunali, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone del Mogavero NIcola- Presidente (assente giustificato) - Gennaro Rosario e Fileccia Giovanni – Componenti – per il rilascio del parere come in oggetto.

PREMESSO CHE

L'ente ha provveduto a trasmettere con pec del 29/03/2022 la proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto "Fondo di garanzia per i debiti commerciali -Fgdc- di cui all'art. 1 comma 862 legge 145/2018. Presa d'atto dell' accantonamento per l'esercizio 2022"

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno che prevede il differimento dei termini per l'adozione del Bilancio di Previsione 2022-2024 al 31 maggio 2022;

CONSIDERATO CHE l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, poiché non ha ancora deliberato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

VISTO l'art. 9, comma 2 del D.L. n. 152/2021 che prevede, ai fini della tempestiva attuazione del PNRR, l'obbligo di stanziare in bilancio il Fondo di Garanzia Debiti Commerciali, con delibera di Giunta da adottare entro il 28 febbraio dell'esercizio, ricorrendone i presupposti riferiti all'esercizio precedente, anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio;

VISTO l'art. 1, c. 859, L. 30 dicembre 2018 n. 145 che prevede "A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n.33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."

VISTO l'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145 che prevede: "Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria,

X (.

1

anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- C) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.";
- VISTO l'art. 1, c. 863, L. 30 dicembre 2018 n. 145 che prevede: "Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.";

CONSIDERATO CHE l'Ente ha assolto gli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;

CONSIDERATO CHE la Piattaforma dei Crediti Commerciali ha attestato i seguenti indicatori:

- a) Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31/12/2021: € 2.563.751,74;
- b)Importo documenti ricevuti nell'esercizio 2021: € 4.676.159,10;
- c) Tempo medio ponderato di ritardo nell'esercizio 2021: 121 gg;
- d)Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31/12/2020: € 4.014.108,74;

RILEVATO CHE

1

- la lettera a) dell'art. 1, c. 859, L. 30 dicembre 2018 n. 145 è rispettata poiché il rapporto tra lo stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31/12/2021: € 2.563.751,74 e l'importo dei documenti ricevuti nell'esercizio 2021: € 4.676.159,10, è inferiore al 5%;
- la lettera b) dell'art. 1, c. 859, L. 30 dicembre 2018 n. 145 non è rispettata poiché l'indicatore di ritardo dei pagamenti è di 121 gg;
- se la lettera a) è rispettata, ma non la lettera b), allora è obbligatorio l'accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali secondo la percentuale del 5% (ritardi superiori a sessanta giorni) delle spese nette destinate all'acquisto di beni e servizi;

ACCERTATO CHE l'accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali è calcolato come percentuale degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2022- 2024, anno 2022, in corso di formazione, per l'acquisto dei beni e servizi (Macroaggregato 103) al netto delle somme vincolate per legge;

VERIFICATA la modalità di determinazione del fondo di garanzia;

VISTI:

- ➤ il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- ➤ lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

K A

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000. espresso dal Responsabile del'Area finanziaria in data 29/03/2022;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'area finanziaria in data 29/03/2022;

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL,

Esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di Delibera per la Giunta comunale, avente ad oggetto "Fondo di garanzia per i debiti commerciali -Fgdc- di cui all'art. 1 comma 862 legge 145/2018. Presa d'atto dell'obbligo di accantonamento per l'esercizio 2022"

RACCOMANDA

di adeguare nel corso dell'esercizio 2022 l'accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali al momento dell'approvazione del bilancio e delle successive variazioni relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelle finanziate con risorse aventi vincolo di destinazione, nella percentuale del 5% in ragione di un ritardo medio dei pagamenti, rilevato nell'esercizio 2021 di giorni 121 essendo superiore ai 60 giorni di ritardo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Componente

GENNARIO ROSARIO

Componente